



COMUNE DI BENETUTTI

PROVINCIA DI SS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.24 DEL 05/05/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **tedici** e minuti **cinquantacinque** nella sala delle adunanze del Comune di Benetutti, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. COSSEDDU VINCENZO	Sindaco	Sì
2. SINI GIOVANNI	Vice Sindaco	Sì
3. PIRAS GIULIANA	Assessore	Sì
4. SPINA MASSIMO	Assessore	No
5. FALCHI BACHISIO	Assessore	Sì
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		1

Presiede il Sig. **COSSEDDU VINCENZO** nella sua qualità di Sindaco

Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Segretario Comunale Dr. **Dr. Luigi Pirisi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato;
- Il Responsabile del servizio finanziario;

Ai sensi dell'Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere:

- FAVOREVOLE -

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

Visto l'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, redatto in conformità della vigente normativa in materia, nonché delle predette linee di indirizzo;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto crescita”; convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale prevede che: “ i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, eadeguato, in aumento o in

diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Considerato che, in un primo momento tali disposizioni avrebbero dovuto applicarsi dal 01/01/2020 (art. 1, comma 2), benché la definitiva emanazione fosse comunque subordinata all'approvazione delle modifiche alla predetta normativa ad opera della Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 853, L. n. 160/2019);

Considerato che si è ancora in attesa della definizione nonché pubblicazione ufficiale del predetto decreto; in considerazione di una serie di problemi applicativi delle nuove regole, inoltre, si è reso necessario un ulteriore passaggio in sede di Conferenza Unificata in data 30/01/2020, dove è stato deciso di posticipare la relativa data di decorrenza al 20 aprile 2020;

RITENUTO, in considerazione del fatto che le nuove disposizioni avrebbero dovuto decorrere dal 20/04/2020 – ma che nell'attuale fase di lockdown per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto, verosimilmente verranno ulteriormente posticipate -, nel frattempo sia possibile effettuare la programmazione delle nuove assunzioni sulla base delle “vecchie” regole ordinarie attualmente in vigore, portando a termine, ad esempio, le procedure avviate nel 2019 e non ancora concluse, oppure dando attuazione al piano triennale del fabbisogno di personale ad oggi già approvato che, ovviamente, non potrà contenere gli effetti, non ancora concretizzati, dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

A questo riguardo il competente Ufficio a peraltro simulato gli effetti dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019; emerge con chiarezza una possibilità di incrementare la spesa del personale per un importo massimo consentito pari a € 114.057,46 (Cfr. Tabella Allegata al Piano triennale);

RITENUTO:

CHE l'applicazione delle “vecchie” regole assunzionali non dovrebbe generare spesa di personale aggiuntiva, in quanto trattasi di turn over al 100%;

CHE gli effetti delle assunzioni effettuate nel 2020, in ogni caso, incideranno sulla programmazione dei fabbisogni 2022/2024, quando si prenderanno a riferimento i dati del rendiconto 2020;

DATO ATTO ed accertato che l'Ente ha avviato, sulla base della programmazione del fabbisogno 2019-2021, la copertura dei seguenti posti vacanti:

- ✓ n. 1 posto tempo pieno ed indeterminato di un Esperto Amministrativo Contabile – Cat. D1 C.C.N.L.;
- ✓ n. 1 posto di Ragioniere – cat. C1 del CCNL a tempo parziale (50%) ed indeterminato;
- ✓ n. 1 posto di Geometra – cat. C1 del CCNL a tempo parziale (50%) ed indeterminato;

CHE la spesa prevista per la copertura dei posti su menzionati ammonta a € 34.909,51 come si evince dalla seguente tabella:

Nota anno 2020: si prevede l'assunzione dal 01 luglio 2020 quindi per 6 mesi

TIPENDIO TABELLARE		RATEO 13 ^	Ind. di compart o	elem. Pereq uativ o	TOTALE	CPDEL		INADEL		F.PR.CR.		IRAP		TOTALE
						carico dip.	carico Ente	carico dip.	carico Ente	carico dip.	carico Ente	carico dip.	carico Ente	
1	20.344,07	1.695,34	550,8	276	5.716,55	505,92	1.360,54	114,33	164,6375	20,0075	€ -	€ -	485,91	8.367,89
2	20.344,07	1.695,34	550,8	276	5.716,55	505,92	1.360,54	114,33	164,6375	20,0075	€ -	€ -	485,91	8.367,89
4	22.135,47	1.844,62	622,8	228	12.415,45	1.098,77	2.954,88	248,31	357,565	43,455	€ -	€ -	1.055,32	18.173,73
	62.823,61	5.235,30			23.848,55	2.110,60	5.675,96	476,97	686,84	83,47	€ -	€ -	2.027,13	34.909,51

Per ciascuno degli anni 2021/2022 il costo è di € 69.819.02:

TIPENDIO TABELLARE		RATEO 13 ^	Ind. di comparto	elem. Perequativo	TOTALE	CPDEL		INADEL		F.PR.CR.		IRAP		TOTALE
						carico dip.	carico Ente	carico dip.	carico Ente	carico dip.	carico Ente	carico dip.	carico Ente	
1	20.344,07	1.695,34	550,8	276	11.433,11	1.011,83	2.721,08	228,66	329,275	40,015	€ -	€ -	971,82	16.735,78
2	20.344,07	1.695,34	550,8	276	11.433,11	1.011,83	2.721,08	228,66	329,275	40,015	€ -	€ -	971,82	16.735,78
4	22.135,47	1.844,62	622,8	228	24.830,89	2.197,53	5.909,75	496,62	715,13	86,91	€ -	€ -	2.110,63	36.347,46
	62.823,61	5.235,30			47.697,10	4.221,19	11.351,91	953,94	1.373,68	166,94	€ -	€ -	4.054,26	69.819,02

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € **633.064,23**;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che a decorrere dal 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies, del D. L. n. 90/2014, come introdotto dalla Legge n. 26/2019, di conversione del D. L. n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella

finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti Locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le **cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;**

Considerato che:

a) nell'anno 2019 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente; mentre nel 2020 dal mese di giugno in poi si prevedono le seguenti cessazioni:

- n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica **C4** (Vigile Urbano) per raggiunti limiti di età (il 09/06/2020);
- n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica **C5** (Istruttore Amministrativo), per raggiunti limiti di età (il 14/08/2020). Relativamente alla presente figura, ritiene l'Amministrazione Comunale di dover coprire il posto attraverso un processo di mobilità interna all'ente facendo transitare nel posto di lavoro una dipendente appartenente alla medesima Categoria e posizione economica che attualmente si occupa anche della Biblioteca.
- n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica **C1** (Istruttore Amministrativo) – in pensione con opzione donna con decorrenza verosimilmente dal 20/12/2020;

b) essendo stato autorizzato alla mobilità esterna verso altro Ente, dal 01-06-2020 cesserà dal servizio da tempo pieno e indeterminato una figura apicale attualmente inquadrato in Categ. D, Posizione Economica D3 titolare di Posizione Organizzativa. A questo riguardo è da considerare che la suddetta figura professionale presterà servizio – sempre a decorrere dal 01- 06- 2020 - presso questo Ente in regime di part-time verticale, per n. 12 ore settimanali ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge n. 311/2004 (finanziaria2005). La necessità di usufruire ancora della suddetta figura professionale risiede nel fatto che essa ha maturato all'interno dell'Ente una esperienza oltremodo significativa e consentirà all'Ente di concludere le fasi concorsuali già avviate, di avviare le nuove assunzioni che si rendono disponibili, come sopra descritte. Accompagnerà inoltre i nuovi assunti, che prenderanno via via servizio nel corso del 2020 e del 2021, fino alla ultimazione del periodo di prova. Oltre a ciò, è necessario che detta figura professionale continui a sovrintendere a tutti gli aspetti gestionali di maggiore rilevanza riguardanti il servizio di distribuzione di energia elettrica. Verrà comunque avviata al più presto la procedura di sostituzione della su menzionata figura professionale che, si ricorda, potrà avvenire solo a seguito di mobilità.

Vista l'allegata relazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Finanziaria e dell'Azienda Elettrica si desume, e che i margini assunzionali riferiti all'anno 2020 ammonta complessivamente a € 78.486,94 e che la spesa del personale in servizio – al 31.12. 2019 è pari a € 514.287,28;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014 e s.m.i., il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 30/2019);

Rilevato che l'Ente, non può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali in quanto un residuo relativo ad una cessazione avvenuta nel 2015 è già stato utilizzato e dal 2015 in poi non ci sono state cessazioni;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2020/2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

- a) n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica **C1** (Vigile Urbano);
- b) n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica **C1** (Istruttore Amministrativo);
- c) n. 1 appartenente alla Categ. C, Posizione economica **C1** (Istruttore Amministrativo);

Il posto di cui alla precedente lettera b) sarà coperto con procedura di mobilità volontaria interna.

che comportano una spesa complessiva pari ad € 66.943,12, ma che trattandosi di turn over 100% non andranno a intaccare il margine di spesa disponibile.

Al costo suddetto occorrerà sommare quello relativo alla esternalizzazione del servizio di biblioteca che andrà completamente rimodulato.

Si prevede comunque che il costo sia pari al 50% del dipendente di Categ. C, Posizione economica C5 che attualmente se ne occupa.

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015;

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 32 del 06/06/2005, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 51 del 20/11/2019;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, *nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali*;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, datato 27/04/2020 e che si allega al presente Atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita apposita informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21/05/2018;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- a) di approvare l'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono previste anche, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia:
 - le seguenti (*eventuali*) assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici:
 - N. 1 – dipendente da adibire in qualità di collaboratore amministrativo (Categ. B. posizione economica B1) presso l'Ufficio dei Servizi sociali al fine di alleggerire il carico di lavoro dell'Assistente Sociale;
 - N. 1 – Operaio specializzato elettricista da adibire al servizio di distribuzione di energia elettrica – di cui il Comune è Concessionario – Categ. B, posizione economica B1.
 - N. 1 dipendente di Categ. D, posizione economica D3, da assumersi sulla base della fattispecie di cui al comma 557 L. 311/2004;
- 2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, che si prevede ammonti a circa 45.000,00 € annui, **rientra nei limiti della spesa** per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
- 3) di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti (*numero, categoria, profilo professionale, ecc.*), compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;
- 4) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017;

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to : COSSEDDU VINCENZO

Il Segretario Comunale

F.to : Dr. Luigi Pirisi

L' Assessore Anziano

F.to: Sini Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti , lì 12/05/2020

IL Segretario Comunale

F.to : Dr. Luigi Pirisi

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, conservato presso il settore Affari Generali, da servire per uso amministrativo.

Benetutti lì _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n°_1676__ in data _12/05/2020 ai Capogruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
- ☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

F.to Il Segretario Comunale

Dr. Luigi Pirisi